



CRUI

Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

PARERE DELLA CRUI
SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE NUOVE
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER
RICERCATORE UNIVERSITARIO
approvato dall'Assemblea Generale della CRUI il 24/05/2007

1. L'Assemblea della CRUI, riunita il 24 maggio 2007, nell'esprimere il proprio parere sullo Schema di regolamento recante nuove modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore universitario, predisposto dal Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ribadisce il proprio consenso per l'obiettivo di una revisione del sistema di reclutamento della fascia di accesso alla docenza universitaria fondata su criteri di maggiore trasparenza, oggettività, piena valorizzazione del merito scientifico. Una revisione che andrebbe peraltro condotta e sviluppata con riferimento all'intero quadro della docenza universitaria.

La CRUI avverte, da questo punto di vista, la difficoltà di pronunciarsi su un provvedimento limitato alla modifica di procedure riguardanti solo l'attuale figura del ricercatore. Tali modifiche sono peraltro di ampia portata e danno luogo a un modello fondato su due distinti momenti di valutazione, uno relativo ai curricula e alla produzione scientifica dei candidati affidata a esperti revisori esterni, ed uno locale, di competenza di commissioni giudicatrici costituite dagli atenei e responsabili del concorso vero e proprio e dell'indicazione del vincitore.

La CRUI ritiene che l'impianto previsto sia caratterizzato da una notevole complessità applicativa e da alcune incongruità, che vanno riconsiderate e corrette, introducendo elementi di maggiore garanzia e funzionalità ed evitando ogni rischio di dubbia legittimità.

2. La CRUI sottolinea due esigenze fondamentali:

- quella degli atenei, interessati a bandire posti in funzione delle competenze scientifiche per le quali hanno necessità di copertura (per lacune di organico ai fini dell'attivazione e del mantenimento di corsi di studio, per vuoti che si produrranno con il previsto pensionamento di docenti in servizio, per lo sviluppo di specifici settori di ricerca);

- quella dei giovani studiosi interessati alle procedure di reclutamento, i quali devono essere valutati da giudici (quale che sia il loro li-

vello di operatività) che diano piena garanzia di comprensione e di inquadramento critico della loro produzione scientifica.

3. La CRUI manifesta le proprie perplessità su alcuni aspetti della normativa riguardante gli esperti revisori esterni, ivi compreso l'anonimato mantenuto per l'intera durata del procedimento, e che, a parere della CRUI, dovrebbe invece venir meno nel passaggio alla successiva fase affidata alle Commissioni giudicatrici locali.

La CRUI ritiene che occorra intervenire con riguardo alle possibili situazioni di incompatibilità nelle quali gli esperti revisori esterni potrebbero trovarsi rispetto a qualche candidato.

La CRUI chiede che vengano rivisti i tempi, eccessivamente contenuti, assegnati agli esperti revisori esteri: tempi che andrebbero invece collegati alla numerosità dei candidati.

Andrebbe altresì ampliata la lista ristretta dei candidati valutati dagli esperti revisori esterni di cui le Commissioni giudicatrici locali possano tenere conto ai fini della graduatoria conclusiva.

4. Per quel che riguarda la composizione delle Commissioni giudicatrici locali, la CRUI prende atto delle finalità che hanno indotto a prevedere una "parte istituzionale" identica per più procedimenti concorsuali. Trova, però, incongruo che le sia attribuita la maggioranza numerica in ciascuna Commissione. Ciò nonostante le competenze difformi e potendo persino usufruire di gradi diversi di partecipazione ai lavori.

La numerosità delle suddette Commissioni andrebbe in ogni caso ridotta.

5. Le CRUI esprime parimenti le proprie riserve circa i requisiti di ammissione dei concorrenti.

Nello Schema ministeriale essi risultano infatti, per un verso, più restrittivi degli attuali, per un altro verso pongono sullo stesso piano situazioni oggettivamente diverse.

Con il duplice rischio di svalutare il possesso del dottorato di ricerca e di introdurre elementi di pericolosa equivocità nella percezione da parte dei potenziali interessati delle caratteristiche delle nuove procedure di valutazione, quasi che esse possano basarsi su generiche attività pregresse autocertificate, o, addirittura, sull'anzianità, e non sulla disponibilità di una effettiva e adeguata produzione scientifica inequivocabilmente realizzata dal candidato ad attestazione della qualità e della continuità del suo impegno.

6. La CRUI manifesta le proprie preoccupazioni per l'indeterminatezza in cui viene lasciata la questione della selezione dei possibili esperti revisori, sia a regime sia, e soprattutto, in prima appli-

cazione, con riguardo alla composizione delle relative liste e alle modalità di individuazione degli "studiosi" stranieri.

7. La CRUI dichiara ovviamente la propria disponibilità a contribuire agli ulteriori approfondimenti, anche su aspetti non rilevati in questa sede, che ci si augura facciano seguito ai vari pareri espressi.

Considerati gli elementi di forte novità previsti dalle nuove procedure la CRUI ritiene in ogni caso opportuno che si conferisca esplicitamente alla loro prima applicazione un carattere sperimentale, verificandone alla prova gli effetti e la portata

La CRUI non può d'altra parte non registrare i motivi di grave preoccupazione che continuano a sussistere circa le possibilità effettive per gli atenei - nella loro attuale situazione di bilancio e in mancanza di una adeguata revisione dei meccanismi di finanziamento e per la copertura delle spese obbligatorie - di poter concorrere anche solo al successo del reclutamento straordinario stabilito dal comma 648 della legge finanziaria, per la cui riuscita risulta condizionante, secondo l'attuale Schema ministeriale (in questa parte da chiarire e da rivedere anche sotto altri aspetti), il bando di un pari numero di posti a carico dei bilanci universitari.